



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ATTO N.	38
Del	28-12-23

OGGETTO:
ARTICOLO 20 D.LGS 175/2016 -
RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA
DATA DEL 31/12/2022

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 17:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria seduta Pubblica che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale i Signori:

FEDERICI FRANCESCO	P	PAGLIOCHINI PATRIZIA	P
FALCHI PAMELA	P	BECECCO SARA	P
GIOVANNINI DANIELE	A	BARLOZZARI GIOVANNI	P
GUBBIOTTI PIERPAOLO	P	AGNETTI GIANLUCA	A
VALLI FRANCO	P	CAMPAGNANI FRANCESCO	P
TITANI CHIARA	P	SENSINI LUANA	P
MARRUCO MATTEO	P		

Assegnati n.	13	Presenti n	11
In carica n.	13	Assenti n.	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco FEDERICI FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO;

- Assiste il Segretario comunale signor CHIERUZZI PAOLO;
- Vengono dal Sig. Presidente, nominati scrutatori i sig.ri:

- MARRUCO MATTEO
- BARLOZZARI GIOVANNI
- SENSINI LUANA
- La seduta è Pubblica



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

Il Sindaco presidente dà lettura dell'argomento posto al punto n. 6 dell'ordine del giorno avente per oggetto: "ARTICOLO 20 D.LGS 175/2016 - RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31/12/2022"

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO:

- quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

- che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

CONSTATATO che questo Ente, con DCC n. 38 del 21/09/2017, ha provveduto alla Revisione straordinaria delle partecipazioni, ex art. 24 D.lgs 175/2016 e s.m.i., con anche l'individuazione delle partecipazioni da alienare; (nonché al piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto sindacale n. 2 del 30.03.2015, come confermato con la DCC n. 15 del 18.05.2015 (e poi relazionato a seguito di DCC n. 13 del 12.04.2016), provvedimento del quale il presente atto ne costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.);

RILEVATO:

- ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 175/2016 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche") questo Ente deve provvedere in merito alle società che non potranno essere mantenute.



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

- Il comma 1, infatti, prevede che per la razionalizzazione del sistema societario, ricorrendo anche alla fusione o alla soppressione mediante messa in liquidazione o cessione, le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo degli organismi in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto ove ricorrano i presupposti espressi al successivo comma 2. ;
- in base al sopra citato comma 2, i piani di razionalizzazione e la relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, devono essere predisposti qualora in sede di verifica e monitoraggio le amministrazioni pubbliche abbiano rilevato:
 - “a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ai sensi dell' art. 26 - Altre disposizioni transitorie - 12-quinquies. “Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20”; In sintesi, dal 1° gennaio 2023 le società con un fatturato inferiore a un milione di euro devono essere classificate tra le partecipazioni non consentite.);*
 - e partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale (riguarda quindi le società cc.dd. “strumentali”)che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.*

CONSIDERATO che:


- con DCC n. 32 del 29/12/2022 si è provveduto alla “Razionalizzazione (rectius “ricognizione”) *periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2021* ” ai sensi del suddetto articolo 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175,.
 - la DCC 32/2022 è stata poi integrata con la DCC n. 28 del 15/11/2023 (“Integrazione DCC n. 32 del 29/12/2022 (*“Articolo 20 d.lgs 175/2016 Ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2021” inerente la società Massa Martana Carni Umbre di qualità srl*”) che ha deliberato – per quanto riguarda la società Massa Martana Carni Umbre di qualità “di procedere, oltre al tentativo di alienazione come già stabilito nella DCC n. 32/ 2022, anche ad avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’ipotesi di affitto di azienda, stabilendo:
 - canone affitto: € 8.000,00 mensili;
 - durata: 10 anni”
- (avviso per manifestazione di interesse: pubblicato al n. 924, con decorrenza 27/11/2023 fino al 12/12/2023)

PRESO ATTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute sulla base dei criteri di cui sopra, istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, ha il seguente risultato, che, in pratica, conferma quanto già deliberato, da ultimo con la DCC n. 32 del 29/12/2022:



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia



CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Massa Martana e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo (decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100), risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

RICORDATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

PRESO ATTO che:

- nel mese di novembre 2023 la struttura di Monitoraggio del MEF, ex art. 15 del TUSP, ha pubblicato sul sito (https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_riforma_partecipazioni_pubbliche/revisione_periodica_partecipazioni_pubbliche/) le modalità di monitoraggio inerente la *“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 Tusp)”*; nella nota si dice, altresì, che *“La comunicazione alla Struttura delle informazioni contenute nei provvedimenti adottati e nelle relazioni approvate ai sensi dell’art. 20 e la trasmissione dei medesimi sono effettuate esclusivamente tramite l’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> e secondo le modalità operative definite e rese pubbliche dallo stesso Dipartimento”*.
- conseguentemente, il Comune di Massa Martana, provvederà all’inserimento delle informazioni richieste dalla struttura di monitoraggio del MEF, di cui sopra, per la ricognizione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022;

RIBADITO il mantenimento delle seguenti partecipazioni, non sussistendo criticità evidenti ai sensi degli artt. 26 e 29 D.lgs 175/2016 e smi viene mantenuta senza interventi di razionalizzazione, sulla base delle seguenti considerazioni, già precedentemente affermate in atti consiliari di ricognizione delle partecipazioni:

- **in UMBRIA ACQUE S.P.A. (0,118%)**

Come già affermato nelle precedenti ricognizioni, la società svolge per conto del Comune di Massa Martana, il servizio idrico integrato secondo il modulo organizzativo della c.d. società mista pubblico privata.

Il suddetto servizio è regolato da contratto di servizio approvato con deliberazione dell’assemblea dell’A.T.I. 2 Umbria n. 14 del 2002; la durata dell’affidamento termina nel 2027.

Nell’ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell’art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 2009), è stato attestato che la partecipazione in oggetto svolge attività di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

In merito all’inclusione o meno nell’alveo delle cc.dd. “società partecipate a controllo pubblico” (ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lett. b) ed m), d.lgs. n. 175/2016) e da cui derivano adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche controllanti si precisa quanto segue: l’assetto societario di Umbra Acque, con il 40% posseduto da Acea, socio di maggioranza relativa che esprime l’Amministratore Delegato con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e il 60% frazionato fra 34 Comuni (con la quota maggiore pari al 33,3% detenuta dal Comune di Perugia) non è organizzato in modo unitario né per effetto di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, né in ragione di comportamenti concludenti e convergenti in modo sistematico e costante.

Inoltre lo statuto prevede che per decisioni di straordinaria amministrazione necessita il consenso del socio privato o il 79% del voto assembleare, con ciò ponendo in essere un potere di vero del socio privato per gli atti più importanti della società stessa.

In una situazione piuttosto confusa, che ha generato una serie di pronunce da parte delle varie strutture della corte dei conti (sezioni regionali di controllo, sezioni regionali giurisdizionali, sezione riunite in sede di controllo e sezioni riunite in sede giurisdizionali), recentissima corte dei Conti sez. reg.le Umbria, con il parere n. 77 del 02/10/2019 dopo aver affermato che *“in presenza di partecipazioni pubbliche maggioritarie, in capo ai comuni sussiste l’obbligo di stipulare un patto parasociale ovvero favorire altre forme di aggregazione e coordinamento tra gli enti, finalizzati alla puntuale attuazione delle disposizioni del TUSP, che consentano ai Comuni soci di esercitare il controllo pubblico; la mancata partecipazione a siffatte iniziative di aggregazione e coordinamento funzionali all’esercizio del controllo pubblico, ove ricorrano tutti i presupposti di legge, potrebbe evidenziare un profilo di responsabilità amministrativa, “*



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

statuisce anche che “eventuali vincoli statutari che “per decisioni di straordinaria amministrazione” prevedano “il consenso del socio privato” sono di ostacolo all’esercizio del controllo pubblico da parte delle amministrazioni partecipanti”.

Allo stato, Umbria acque s.p.a. ribadisce la sostenibilità giuridica della fattispecie di società mista a controllo pubblico

- **in S.I.A. SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE S.P.A (0,3454%)**

La società gestisce, per conto del Comune di Massa Martana, il servizio di igiene urbana secondo il modulo organizzativo della c.d. società mista pubblico privata

I suddetti servizi sono regolati da contratto di servizio approvato dall'Assemblea dei sindaci della (ex) A.T.O. 2 Umbria n. 24 del 2008;

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 2009 e n. 15 del 2015), è stato attestato che la partecipazione in oggetto svolge attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune

DATO ATTO che, per quanto riguarda la società **CONSORZIO PRODUTTORI ACQUE MINERALI S.R.L. (1,49%)**, tale società può dirsi ormai già “razionalizzata” poiché da tempo in liquidazione

VERIFICATO che in base all'art. 20 D.lgs 175/2016 sussistono, invece, le seguenti motivazioni per la **liquidazione** delle sottoindicate partecipazioni, come anche già stabilito, qualora non si fosse realizzata l'alienazione delle quote (o anche, di eventuale affitto di azienda, ai sensi della DCC n. 28/2023), dalla più volte menzionata DCC n. 32/2022 :

- società. **“MASSA MARTANA CARNI UMBRE DI QUALITA' srl.** la Società gestisce il servizio di mattazione per conto del Comune affidato con scrittura privata, rep. 488 stipulata in data 3.12.2007 con scadenza al 30 novembre 2017, giusta DCC n. 60 del 31/10/2007 (**“AFFIDAMENTO GESTIONE MATTATOIO COMUNALE ALLA SOCIETA' “MASSA MARTANA – CARNI UMBRE DI QUALITA' srl – APPROVAZIONE CONTRATO DI SERVIZIO”**). per mancanza requisiti di cui all'art. 20, co. 2 TUSP, lett. b) (società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti – n. 3 amministratori e n. 2 dipendenti, nonché, ex 'art. 20, co 2 lett f) D.lgs 176/2015 **“f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento)**.

- In ogni caso, il comune ha provveduto alla modifica Statutaria con DCC n. 10 del 23/03/2018 (**“ADEGUAMENTO DEL VIGENTE STATUTO DELLA SOCIETA' PARTECIPATA “MASSA MARTANA CARNI” ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N.175/2016”**) e, quindi si è provveduto alla modifica statutaria della società partecipata al 100% dal Comune di Massa Martana prevedendo, tra l'altro, all'art. 17 e segg., la figura dell'amministratore Unico.(l'assemblea straordinaria dei soci, a fine maggio 2018 , ha approvato il nuovo statuto e, quindi in teoria è possibile procedere alla nomina dell'amministratore unico. - l'organo amministrativo, il quale presta la propria opera comunque gratuitamente, è composto da tre membri, e che la durata è prevista **“fino alla revoca”**).

Pertanto, con DGC n. 121 del 15/10/2019 si è provveduto alla nomina dell'amministratore unico, ma non è stato dato poi corso alla concreta nomina e attualmente , quindi, vi sono ancora i tre amministratori i quali, si ribadisce, non prendono alcun compenso.

- Nel corso dei primi mesi del 2019 si sono avuti incontri con potenziali interessati all'acquisto della società; incontri che – secondo le intenzioni – avrebbero dovuto portare ad una ipotesi di acquisto (ex art. 10 d.lgs 175/2016) che, invece, non si è concretizzata.



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

- Al contempo si era posta in essere la gara (Determina a contrarre n. 118 del 28/03/2019) per l'affidamento servizi di macellazione custodia, consegna, pulizia e manutenzione ordinaria inerenti la gestione del mattatoio comunale di Massa Martana che sarebbe avvenuta mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, previo esperimento di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. Infatti, con verbale del cda del 21 Gennaio 2019, la società Massa Martana Carni Umbre di Qualità srl, società partecipata al 100% dal comune di Massa Martana, delegava lo stesso comune di Massa Martana ad agire in nome e per conto della società medesima in merito alla predisposizione del bando ed all'indizione della gara dei "servizi di macellazione custodia, consegna, pulizia e manutenzione ordinaria inerenti la gestione del mattatoio comunale di Massa Martana, anche per il tramite della centrale unica di committenza della Provincia di Perugia"; - Con DGC n. 6 del 22/01/2019 questo Ente provvedeva a " *accettare la delega di cui al verbale del cda del 21 Gennaio 2019*. Il nuovo affidamento avrebbe reso più stabile l'organizzazione della società, ai fini dell'appetibilità di mercato. La gara - di un valore presuntivo complessivo dell'appalto relativo alla durata di anni 3, nonché al periodo di eventuale rinnovo di altri 3 anni, era stimato in € 2.376.313,86 (pari al numero di capi macellati moltiplicati per il numero di anni corrispondenti alla durata complessiva dell'affidamento, oltre al presunto volume di affari del sezionamento e del trasporto) - è invece, andata deserta .
- Quindi, la società è addivenuta all'idea di affidare sperimentalmente il servizio di cui sopra per poi calibrare sotto il punto di vista economico, nel 2020, la gara in modo più rispondente alle presunte risposte che il mercato, può dare.
- Il tutto per procedere, all'alienazione della società anche attraverso negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, co 2 D.lgs 175/2016;
- La pandemia COVID -19 verificatesi nel 2020 (e tuttora in corso) ha stravolto , però, qualsiasi piano (anche di alienazione) e appare non facilmente decifrabile l'attività svolta nel 2020, anno che può assurgere a singolarità del tutto eccezionale e che, forse, ha contribuito anche ad una profonda crisi dei servizi di mattazione della Regione Umbria, oramai erogati in pochissime strutture (tra cui il Mattatoio di Massa Martana) le quali, con estrema difficoltà, possono ormai sostenere un servizio così complesso (anche sotto l'aspetto igienico e di sanità pubblica);
- Nella DCC 43/2020 sopra citata si era stabilito di procedere ad ulteriore procedura ad evidenza pubblica (manifestazione di interesse) per la cessione del 100% delle quote, con la riserva di procedere alla negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, co 2 D.lgs 175/2016 (l'ultima procedura ad evidenza pubblica si è sostanziata in una manifestazione di interesse, per quanto infruttuosa - Tale procedura infruttuosa, segue altre procedure ad evidenza pubblica, nel 2013 e nel 2015 non andate a buon fine (ed anche sviluppate con criteri differenti)).
- Conseguentemente, con Det. n. 435 del 16/11/2021 del servizio Finanziario si è approvato l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse per la vendita delle suddette quote il quale, oltre ad essere regolarmente pubblicato nel sito istituzionale del comune (dal 19/11/2021) e dell'unione dei comuni è stato trasmesso, inoltre, anche agli organismi più rappresentativi del settore agroalimentare.
- Con la DCC n. 42/2021 si ribadiva la necessità di " *procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni, dando atto della relazione tecnica* " di cui all'art. 20, comma 2 del D.lgs 175/2016 come già detta nelle premesse e che qui, si intende pienamente riportate e fatta propria: società " *MASSA MARTANA CARNI UMBRE DI QUALITA' srl* "
- Pertanto si procedeva, a seguito di DET. n. 427 del 11.11.2022 a indire una nuova manifestazione di interesse per la cessione del 100% delle quote, anch'essa non andata a buona fine.



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

- La DCC n. 32/2022, comunque, deliberava *“di procedere all’alienazione delle seguenti partecipazioni, della “società “MASSA MARTANA CARNI UMBRE DI QUALITA’ srl” a causa della “ necessità di contenimento dei costi di funzionamento” come testualmente detto nella lett. f) dell’art. 20, comma 2 D.lgs 175/2016 e smi. Il tutto come meglio precisato nelle premesse e che qui, si intende espressamente riportato. In subordine, per le motivazioni in premessa, dopo il tentativo di cessione di cui sopra, si porrà in essere la procedura di liquidazione della società”*
- Come già sopra detto, nel corso del 2023 si è proceduto tentativo di alienazione e, grazie alla sopra citata DCC n. 28/2023, anche all’ipotesi di affitto di azienda, così da esplorare qualsiasi possibilità (Det. n. 477/2023).
- Quindi, come già sopra riportato, si è provveduto alla pubblicazione del relativo apposito avviso per manifestazione di interesse pubblicata al 924, con decorrenza 27/11/2023 e fino al 12/12/2023 e che non ha dato alcun esito;

RILEVATO, in ogni caso,

- per quanto riguarda la *“relazione tecnica”* di cui all’art. 20, comma 2 del D.lgs 175/2016 come vigente per la società **MASSA MARTANA CARNI UMBRE DI QUALITA’** srl può oggi dirsi - (con particolare riferimento all’art. 20, co 2 lett. f) D.lgs 176/2015 *“f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento”* da intendersi, prudenzialmente non solo in sé, per la società stessa ma anche come sostenibilità finanziaria in relazione alla situazione finanziaria specifica dell’ente pubblico , in questo caso, proprietario) - a seguito della presentazione (acquisita al prot. n 10041 del 03/10/2023) della c.d. *“Limited due diligence”* sopra menzionata, che:

- sono conclamate le difficoltà amministrative della società nell’adeguarsi alle peculiarità organizzative proprie di una società pubblica. Nata in altri tempi, l’indubbio maggior carico amministrativo richiesto dalla normativa che nel corso del tempo si è stratificata, non è finanziariamente sostenibile. Però, le conseguenze di tali mancanze possono essere perniciose (cfr: paragrafo 4.3, *“Verifica di conformità delle condizioni di legge sulle società a partecipazione pubblica della società Massa Martana carni srl”* del documento *“Limited due diligence”*, pag 8 e ss);
- - per quanto riguarda la situazione patrimoniale (fermo restando l’analisi della situazione debitoria/creditoria – cfr pagg 15 e ss – che rivela una situazione compromessa), si rimanda: al paragrafo 4.4 (*“Verifica dell’attivo della Società, dei debiti e delle eventuali passività potenziali della stessa sulla base della documentazione fornita dalla Società”*), ove si evidenzia che il Patrimonio netto risulta negativo dal bilancio 2020 (pag. 14).
- Alla data del 31/12/2022 *“per effetto delle precedenti stime aggiuntive rispetto alla precedente ipotesi (e assumendo la percentuale di svalutazione di cui al punto 5) delle immobilizzazioni risulterebbe negativo e pari ad euro – 467.109,00”* (pag. 30 – paragrafo 5.6 *“Ipotesi di svalutazione – stime supplementari”*); Nel caso di *“ipotesi di continuità”* (paragr. 5.5.) *la perdita di esercizio al 31/12/2022 ed il patrimonio netto negativo alla data del 31/12/2022 per effetto delle riepilogate stime di accantonamento/rettifiche risulterebbero rispettivamente di euro 176.731 (perdita di esercizio di euro 3.996 + stima accantonamento e rettifiche per complessivi euro 172.735) e di euro – 209.563. Posto che le perdite sono rinviabili di 5 anni a partire dall’esercizio 2020 e quindi non fanno scattare per un periodo di cinque anni gli obblighi di ricostituzione del capitale sociale ...va in ogni caso rilevato che il patrimonio netto negativo è sintomatico di uno stato di crisi e pertanto ai sensi dell’art. 14 comma 2 del Dlgs 175/2016 l’organo amministrativo della società ...deve adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento, (pag. 29)”*
- Inoltre, in data 13/12/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2022 che ha confermato una perdita di € 176.115,00 (in pratica, quella già presunta nella due



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

diligence). Si rammenta che la perdita per l'anno 2020 è stata di € 58.190,00 e nel 2021 di € 9.158,00.

Ai sensi dell'art 14, comma 5, del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP: Testo Unico sulle Società a Partecipazione Pubblica) prevede il divieto del c.d. "soccorso finanziario": *"Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie in favore di società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari delle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma [...] purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento"* (il piano di risanamento deve essere approvato dall'Autorità di regolazione di settore - ove esistente - e comunicato alla Corte dei Conti con le modalità di cui all'art. 5 del TUSP e contemplare il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni). Se non fosse intervenuta, a sostegno delle società partecipate e con riferimento all'emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19, nel 2021 l'entrata in vigore della previsione finalizzata a limitare gli effetti economici conseguenti a tale crisi (il Legislatore ha infatti stabilito che l'esercizio dell'anno 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del TUSP - art. 10, comma 6 bis, del D.L. n. 77 del 2021^[7] conv. in L. n. 108 del 2021), la situazione sarebbe stata già formalmente compromessa.

- le interlocuzioni con la società, però, non hanno portato che a prendere atto dell'impossibilità di stimare diversi componenti di costo (e di non avere possibilità realistica – per un serio piano di risanamento – di prevedere ricavi credibili) stante l'estrema aleatorietà del mercato delle carni, nel presente contesto; d'altronde, nonostante l'estrema minimizzazione dei costi e la massima possibilità produttività possibile attualmente in essere (stante i limiti fisici della struttura) appare di una difficoltà notevolissima avere (almeno) l'equilibrio economico di un mattatoio inteso come "servizio pubblico", cioè al di fuori della filiera della carne, intesa come insieme dei processi che inizia con l'allevamento degli animali, per poi proseguire con le fasi di macellazione e di lavorazione ed infine concludersi con la fase di distribuzione commercializzazione per il mercato.

- pertanto, visto che non si è realizzata, nonostante gli ultimi tentativi, né la vendita, né l'affitto di azienda, si ritiene dover procedere alla liquidazione della società "Massa Martana Carni srl", come già stabilito nella DCC n. 32/2022 qualora non si fosse, appunto, addivenuti all'alienazione dell'intera quota societaria (od anche, in virtù della DCC n. 28/2023) all'affitto di azienda

Con voti favorevoli n. 08, voti contrari n. // , voti astenuti n. 03 (Barlozzari, Campagnani, Sensini), espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti;


DELIBERA



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

1) di prendere atto dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni societarie, dirette ed indirette, possedute dal Comune alla data odierna, così accertandole



2) Per le causali (già precedentemente affermate in atti consiliari di ricognizione delle partecipazioni):

- ❖ confermare il mantenimento della partecipazione nella società **UMBRA ACQUE S.P.A.** con una quota del 0,118 %;

La società svolge per conto del Comune di Massa Martana, il servizio idrico integrato secondo il modulo organizzativo della c.d. società mista pubblico privata.

Il suddetto servizio è regolato da contratto di servizio approvato con deliberazione dell'assemblea dell'A.T.I. 2 Umbria n. 14 del 2002; la durata dell'affidamento termina il 2027. Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 2009), è stato attestato che la partecipazione in oggetto svolge attività di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

- ❖ confermare il mantenimento della partecipazione nella società **S.I.A. s.p.a.** con una quota dello 0,3454% e relative partecipazioni indirette;

La società gestisce, per conto del Comune di Massa Martana, il servizio di igiene urbana secondo il modulo organizzativo della c.d. società mista pubblico privata

I suddetti servizi sono regolati da contratto di servizio approvato dall'Assemblea dei sindaci dell'A.T.O. 2 Umbria n. 24 del 2008;

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 2009 e n. 15 del 2015), è stato attestato che la partecipazione in oggetto svolge attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

- ❖ Dare atto che, per quanto riguarda la società **CONSORZIO PRODUTTORI ACQUE MINERALI S.R.L.. (1,49%)**, tale società può dirsi ormai già “razionalizzata” poiché da tempo in liquidazione

Stante anche – come stabilito con la DCC 32/2022 - la previa procedura di avviso di manifestazione di interesse, non andata a buon fine, di alienazione della totalità delle quote possedute dal comune (100%) e/o dell'affitto di azienda (DCC n. 28/2023) , di procedere alla liquidazione della società:

- ❖ **“MASSA MARTANA CARNI UMBRE DI QUALITA’ srl** per le motivazioni meglio espresse in premessa ed alle quali si rimanda.
Conseguentemente.
 - di comunicare, senza indugio, la presente deliberazione all’organo amministrativo della società, la quale, entro 30 giorni dal ricevimento, dovrà presentare al comune un cronoprogramma operativo inerente le attività di liquidazione da svolgere;

3) di demandare alla Giunta comunale ed al competente responsabile del Servizio, il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato - fatte salve le competenze consiliari di controllo – con particolare attenzione alla procedura di liquidazione di cui al punto precedente, inerente la società Massa Martana Carni umbre di qualita’ srl

4) di demandare il Responsabile dei “Servizi Finanziari” all’attuazione del presente provvedimento;

5) che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 20, comma 3 TUSP tramite l’applicativo del MEF denominato “*partecipazioni del Portale Tesoro*” (cfr. documento del 27 giugno 2017 “*Applicativo Partecipazioni - Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche – art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175*”), nonché inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

7) Dare atto che, ai sensi del comma 4 dell’art. 20 TUSP, “*In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4*”.

Pertanto, di dare mandato alla Giunta Comunale della Relazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 20 del d.lgs 175/2016 circa il piano di razionalizzazione, utilizzando, le apposite schede di rilevazione per la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione, di cui alla presente deliberazione, delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2024 (art. 20, c. 4, tusp), del MEF

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 11, contrari n. // e astenuti n. // espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 2000.



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N.267, IN ORDINE ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 38 DELL'ANNO 19-12-2023 FORMULATA
DALL'UFFICIO SERVIZIO AFFARI FINANZIARI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere: **Favorevole**

Li, 19-12-23

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carozzi Giuseppina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere Favorevole

Li, 19-12-23

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carozzi Giuseppina



COMUNE DI MASSA MARTANA

Provincia di Perugia

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
FEDERICI FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
CHIERUZZI PAOLO

*Il presente Atto informatico viene firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*